

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5421 del 11/11/2020
Oggetto	FE17A0009 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IGIENICO E ASSIMILATI IN LOCALITA' CASAGLIA NEL COMUNE DI FERRARA (FE) - RICHIEDENTE: DITTA SORTINI FRANCO & MARCO SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5569 del 10/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE17A0009
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
IGIENICO E ASSIMILATI IN LOCALITA' CASAGLIA NEL COMUNE DI
FERRARA (FE)
RICHIEDENTE: DITTA SORTINI FRANCO & MARCO SRL

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- in data 19/04/2017 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2017/4448, domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in località Casaglia, nel Comune di Ferrara (FE) a nome della Ditta Sortini Franco & Marco srl (C.F./P.IVA 00226140382) con sede legale in Via dei Calzolari n. 134/A nel Comune di Ferrara (FE);
- la domanda prevedeva la realizzazione di nuovo pozzo da perforare nei terreni di proprietà del Comune di Ferrara fino ad una profondità massima di 100 m con una portata massima di 4,5 l/s per un volume annuo di 750 mc;
- con nota prot. PGFE/2018/10937 del 18/09/2018, ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001, questo Servizio di ARPAE ha richiesto alla Ditta Sortini Franco & Marco srl di fornire documentazione integrativa in merito alla domanda di concessione in oggetto;
- la documentazione in questione è stata inviata dal richiedente in data 16/10/2018 ed acquisita da ARPAE al prot. n. PGFE/2018/12629 del 17/10/2018;
- a conclusione dell'istruttoria eseguita, con Determina n. DET-AMB-2018-5828 del 12/11/2018 questo Servizio ha rilasciato al richiedente, Ditta Sortini Franco & Marco srl, l'autorizzazione alla perforazione del pozzo finalizzata al rilascio della presente concessione;
- con lettera acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2019/56787 del 9/04/2019, il richiedente ha comunicato l'avvio dei lavori di realizzazione del pozzo in oggetto;
- con lettera acquisita al prot. n. PG/2020/12444 del 26/01/2020, il richiedente ha trasmesso a questo Servizio la relazione tecnica di fine lavori, propedeutica al rilascio della concessione di derivazione;
- a seguito di richiesta di integrazioni inviata da questo Servizio con prot. n. PG/2020/29310 del 24/02/2020 il richiedente ha trasmesso ulteriore documentazione acquisita al prot. n. PG/2020/115383 del 10/08/2020;

RILEVATO sulla base degli elaborati di progetto forniti dal richiedente:

- che la domanda di concessione in esame prevedeva un prelievo con portata massima di 4,5 l/s per un volume annuo di 750 mc;

- che le acque prelevate da pozzo verranno utilizzate per l'alimentazione della rete di nebulizzatori a servizio dell'impianto di trattamento e della piazzola impermeabilizzata di stoccaggio/selezione dei rifiuti;
- che l'utilizzazione del pozzo è prevista, in modo discontinuo, durante l'intero anno solare quando il materiale da trattare risulti molto asciutto, e avverrà prevalentemente durante il periodo estivo;
- che in assenza di informazioni stratigrafiche ed idrogeologiche di dettaglio sull'area di progetto la perforazione era inizialmente prevista sino alla profondità massima di 100 m corrispondente alla base del Complesso acquifero A3, secondo schema delle unità idrostratigrafiche della pubblicazione “Risorse idriche sotterranee della Provincia di Ferrara”;

RILEVATO sulla base della documentazione di fine lavori presentata che:

- il pozzo è stato realizzato in località Casaglia nel Comune di Ferrara (FE), in area adiacente alla discarica di inerti denominata Ca' Leona su terreni di proprietà del Comune di Ferrara censiti al Foglio 58, Mappale 113 del Catasto Terreni comunale;
- il pozzo è individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=701848, Y=972162;
- il pozzo ha le seguenti caratteristiche salienti:
 - profondità 54 m
 - diametro tubazione 6 “ (152 mm)
 - lunghezza tubazione cieca 40 m
 - lunghezza tratto fessurato 10 m (da – 40 a – 50 m dal p.c.)
 - pompa sommersa 7,5 kW
 - portata massima 6,11 l/s
- la testa pozzo, dotata di contatore volumetrico, foro di ispezione per freatimetro e rubinetto di presa, è alloggiata all'interno di pozzetto in calcestruzzo con chiusino metallico;
- nella relazione integrativa acquisita in data 10/08/2020 il richiedente afferma che è stata utilizzata una pompa con portata e prevalenza maggiore di quella originariamente prevista a seguito della definizione dei dettagli del progetto dell'impianto di recupero, in considerazione degli spostamenti che dovrà subire l'impianto di distribuzione dell'acqua nelle varie fasi del recupero della discarica in relazione all'avanzamento del fronte della discarica in lavorazione;
- la perforazione è stata interrotta alla profondità di 54 m dopo aver verificato l'idoneità dell'acquifero raggiunto all'utilizzo richiesto; l'acquifero in questione è attribuibile al Complesso acquifero A2 e presenta uno spessore di almeno 21 m (da 33 m a fondo foro);
- nel corso della perforazione sono stati intercettati altri 3 orizzonti acquiferi alle profondità di 10,5-24,0 m, 25,0-28,0 m e 30,0-31,5 m; tali acquiferi sono stati giudicati non idonei per il ridotto spessore (secondo e terzo acquifero) e per lo scarso addensamento e la presenza di diverse intercalazioni limose (primo acquifero);

- tutti gli acquiferi incontrati sono caratterizzati da elevata salinità, come risulta dalle misure di conducibilità elettrica delle acque di risalita realizzate durante la perforazione con conduttivimetro da campo; i dati raccolti, relativi a campioni derivanti da miscelazione tra le acque di falda e le acque dolci di perforazione hanno mostrato valori piuttosto costanti compresi tra 960 e 1080 $\mu\text{S}/\text{cm}$;
- le analisi chimiche effettuate su campioni rappresentativi dell'acquifero sfruttato a seguito delle operazioni di condizionamento del pozzo hanno evidenziato valori di conducibilità elettrica di circa 3900 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e valori elevati anche per i parametri Ferro, Manganese e Cloruri;
- le caratteristiche chimiche dell'acquifero sono state giudicate compatibili con l'utilizzo previsto;

RICHIAMATI i contenuti dell'atto di autorizzazione alla perforazione relativa alla domanda di concessione in oggetto (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2018-5828 del 12/11/2018) in riferimento alla regolarità del procedimento amministrativo in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica e alla verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione di derivazione di acque sotterranee in esame, ed in particolare:

- l'avviso pubblicato sul BURERT n. 299 del 19/09/2018 col quale è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto a seguito del quale non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- la richiesta di parere inviata da questo Servizio ai sensi dell'art. 12 del RR 41/2001 alla Provincia di Ferrara con nota prot. n. PGFE/2018/10386 del 5/09/2018;
- il parere favorevole espresso dalla Provincia di Ferrara con nota di data 3/10/2018 acquisita da questo Servizio al prot. n. PGFE/2018/11832 del 5/10/2018;
- l'assenso del Comune di Ferrara alla realizzazione del pozzo nei terreni di proprietà;
- le verifiche effettuate in applicazione della "Direttiva Derivazioni" ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, in base alle quali l'utenza richiesta è risultata compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico non pregiudicando il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

RILEVATO CHE:

- dalla documentazione di fine lavori fornita il pozzo risulta realizzato in difformità al progetto approvato, essendo stato realizzato con diametro maggiore e dotato di pompa di potenza e portata maggiore di quella prevista;
- le modifiche apportate in fase di realizzazione non sono state sottoposte alla preventiva autorizzazione di questo Servizio, contrariamente a quanto prescritto al punto j) della determinazione n. DET-AMB-2018-5828 del 12/11/2018 con la quale è stata autorizzata la realizzazione del pozzo;
- per tale motivo, a seguito di sopralluogo avvenuto in data 28/09/2020 nel corso del quale sono state verificate le caratteristiche del pozzo ed il suo utilizzo già attuato in assenza della presente concessione, con nota prot. n. PG/2020/140339 del 30/09/2020 è stato notificato alla Ditta richiedente il Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 35/2020 del 29/09/2020;

- le varianti apportate al progetto non sono tali da modificare l'esito delle verifiche effettuate in applicazione della "Direttiva Derivazioni" dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po; è quindi confermata la compatibilità del prelievo richiesto con l'equilibrio del bilancio idrico;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa idrica richiesta rientra nelle tipologie di cui alla lettera c) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999 (uso industriale), i cui importi base sono definiti in base alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1792/2016;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 154, comma 1 della LR 3/1999, è pari ad una annualità del canone di concessione;
- il richiedente è inoltre tenuto a corrispondere un indennizzo risarcitorio per i prelievi effettuati da pozzo in assenza di regolare titolo di concessione, che ai sensi dell'art. 8 della LR 11/2018 è pari al 100 per cento del canone per il corrente anno;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che le modifiche apportate in fase di realizzazione del pozzo non siano tali da inficiare gli esiti dell'istruttoria effettuata per la domanda di concessione in esame così come documentati nella Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2018-5828 del 12/11/2018;
- che la concessione possa pertanto essere rilasciata fino al 31/12/2029 nei limiti dei quantitativi richiesti e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nel disciplinare tecnico allegato;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente in data 21/10/2020 (assunta agli atti con prot. n. PG/2020/154620 del 27/10/2020);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dal richiedente ed acquisite da questo Servizio al prot. n. PG/2020/154620 del 27/10/2020 e PG/2020/161458 del 9/11/2020;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Sortini Franco & Marco srl (C.F./P.IVA 00226140382) con sede legale in Via dei Calzolari n. 134/A nel Comune di Ferrara (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi di Ca' Leona, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite il pozzo realizzato in località Casaglia, nei terreni di proprietà del Comune di Ferrara distinti catastalmente al Foglio n. 58, mappale n. 113 del Catasto Terreni del Comune di Ferrara ed individuato dalla seguenti coordinate UTM* (RER): X=701848, Y=972162;

- c) di stabilire che la portata istantanea massima derivabile è pari a 6,11 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 750 mc;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo strumento per la misura dei volumi idrici prelevati (contatore);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- h) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2029 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;
- i) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- j) di stabilire che il canone per l'intera annualità 2020 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 595,55;
- k) di dare atto che il concessionario ha corrisposto la somma di € 1191,10 a titolo di indennizzo per i prelievi effettuati nel corso dell'anno 2020 in assenza di concessione, somma che è stata versata in data 30/10/2020 tramite bonifico bancario su conto corrente postale con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara";
- l) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale di € 595,55 calcolato ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 154, comma 1 della LR 3/1999, mediante bonifico bancario in data 30/10/2020 su conto corrente postale con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, alla scadenza della presente concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza;
- m) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;

- n) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2021 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, prendendo a riferimento il canone per l'intera annualità precedente (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Ferrara" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le ricevute dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio;
- o) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- r) di rendere noto agli interessati che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi di Ca' Leona, nel Comune di Ferrara (FE), richiesta dalla Ditta Sortini Franco & Marco srl (C.F./P.IVA 00226140382) con sede legale in Via dei Calzolari n. 134/A nel Comune di Ferrara (FE), Procedimento cod. n. FE17A0009.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo indicato al successivo Art. 2, per una **portata massima di 6,11 l/s** e per un **volume massimo annuo di 750 mc** ad uso della rete di nebulizzatori che servono l'impianto di trattamento e la piazzola impermeabilizzata di stoccaggio/selezione dei rifiuti dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi di Ca' Leona.

La derivazione può essere esercitata, nei limiti sopraindicati, durante l'intero anno.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite il pozzo realizzato in località Casaglia, nel Comune di Ferrara (FE), su terreni censiti al Catasto Terreni del Comune al Foglio n. 58, mappale n. 113 ed individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=701848, Y=972162 .

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- profondità 54 m
- diametro tubazione 6 " (152 mm)
- lunghezza tubazione cieca 40 m
- lunghezza tratto fessurato 10 m (da – 40 a – 50 m dal p.c.)
- pompa sommersa 7,5 kW
- portata massima 6,11 l/s
- testa pozzo dotata di contatore volumetrico, foro di ispezione per freatometro e rubinetto di presa alloggiata all'interno di pozzetto in calcestruzzo con chiusino metallico.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2029, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3679.

I versamenti andranno effettuati sul c/c postale n. 1018766582 intestato a “Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara” tramite bollettino postale o tramite bonifico bancario con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo strumento per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatore). Il contatore dovrà essere reso accessibile per il controllo e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei volumi annui prelevati dal pozzo e la lettura del contatore al 31/12 dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE in fase di aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al concessionario eventuali monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo - ivi compresa la sostituzione o la modifica delle pompe - o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE17A0009**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura dei pozzi, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà avvenire con modalità tali da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOKA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsti dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.